

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 — Klein/Commissione

(Causa T-309/10 RENV) ⁽¹⁾

(«Responsabilità extracontrattuale — Direttiva 93/42/CEE — Regime armonizzato in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori e dei terzi nell'uso dei dispositivi medici — Articolo 8 — Notifica di una decisione di divieto d'immissione in commercio — Mancata presa di posizione della Commissione — Articolo 18 — Indebita marcatura CE — Danno — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Nesso di causalità»)

(2016/C 410/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (Großgmain, Austria) (rappresentanti: inizialmente. H.-J. Ahlt e M. Ahlt, successivamente H.-J. Ahlt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. von Rintelen, agenti, assistiti da C. Winkler, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE, volta ad ottenere la rifusione del preteso danno subito dal ricorrente a causa della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Christoph Klein, la Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 347 del 26.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2016 — Secolux/Commissione

(Causa T-363/14) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a una gara d'appalto pubblico di servizi — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Accesso parziale — Interesse pubblico prevalente — Obbligo di motivazione»]

(2016/C 410/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Lussemburgo) (rappresentanti: N. Prüm-Carré e E. Billot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)